

COMUNE DI CAPURSO
Provincia di Bari

PIANO DI RECUPERO DELLE ZONE OMOGENEE DEL P.R.G.

"A" - Centro Antico
"B1" - Completamento di interesse ambientale



Stemma della Regione Basilicata - Provincia di Bari - Comune di Capurso

DATA:
SETTEMBRE 2004
REV:
FEBBRAIO 2012
SCALE:
1:500

PRESCRIZIONI ZONA A CON RIFERIMENTO
ALLE NORME DEL P.A.I.

PICCA
B2bis

Progettista incaricato
Prof. Arch. ARTURO CUCCIOLLA
Co-progettista
Arch. VITO COPPOLA

Collaboratori
Arch. Patrizia Addante, Arch. Riccardo Lorusso, Arch. Gianluca Marchionna, Arch. Gianluca Vella

LEGENDA

N.B. L'individuazione delle aree anomale è stata fatta sulla base dello studio svolto dai geologi dott. G.F. Andriani e dott. M. R. Zinco nel 1997 "Carta delle anomalie Radar" e dello studio svolto dall'ing. F. Carella nel 1997 "Carta delle indagini dirette"

AREA DELLA "VORAGINE" COLMATA
La voragine di Piazza Gramsci, di cui allo studio dell'ing. M. Polemio e del dott. M. Parisi, risulta essere già posta in sicurezza attraverso il riempimento realizzato tra l'altro con misto granulare stabilizzato con frammento di cava e iniezioni di miscela cementizia a pressione, fu eseguito nel 1997 a seguito della D.G.M. n.102 del 20 marzo 1997 volta alla finalizzazione dei lavori urgenti per l'eliminazione del livello di pericolosità. Gli interventi, di cui alla tavola B2, relativi agli immobili esistenti nell'area di rispetto della ex voragine (colmata) sono subordinati al rispetto dell'art. 15 delle N.T.A. del P.A.I. che recita:
"1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AOB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizza compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione."

AREA ANOMALA GIÀ COLMATA
Si precisa che le cavità contrassegnate dal numero 1-3 sono state colmate con materiale di riporto durante il corso dei lavori di sistemazione di Via Regina Storza e Piazza Umberto I eseguiti nel 2010 dall'arch. Vito Coppola.
L'area contrassegnata con il numero 4 si riferisce all'oggetto presente in Piazza Gramsci riempito con pietrisco calcareo arido e informo dall'Amministrazione Comunale nel 1997.
La cavità contrassegnata dal numero 2 risulta già colmata dai dati provenienti dall'indagine diretta eseguita dall'ing. Carella nel 1997.
Infine, si fa presente, che le restanti presunte cavità rilevate nella "Carta delle anomalie radar" in Via Regina Storza e Piazza Umberto I sono state colmate con materiale di riporto nel 2010 durante l'esecuzione dei lavori di fognatura nell'ambito del progetto di "Sistemazione di via Regina Storza e Piazza Umberto I" redatto dall'arch. Vito Coppola.

AREA ANOMALA CON PRESUNTE CAVITÀ
Gli interventi da eseguirsi nell'area di rispetto delle presunte cavità sono subordinate al rispetto dell'art. 2.11 del Titolo II delle N.T.A. del P.A.I. che recita:
"1. gli interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo sono consentiti purché abbiano conseguito la preventiva approvazione da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia. Gli interventi di Ricostruzione urbanistica sono soggetti alla preventiva redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica, che analizza compiutamente gli effetti dello specifico intervento sulla stabilità dell'area interessata."
E, altresì, dell'art. 14 delle N.T.A. del P.A.I. che detta gli interventi nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata:

"1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2), oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autimesse pertinenziali, rifacimento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edili, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area;
b) ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. Detto studio e i progetti preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'area sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento del PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. In tal caso, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi ladove le Amministrazioni competenti lo ritengono necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AOB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizza compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo."

INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ MINIME D'INTERVENTO

PERIMETRO E CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ MINIME D'INTERVENTO

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

- MANUTENZIONE ORDINARIA - PUNTO "a" L. 457/78 art.31 e D.P.R. 380/01 art.3
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PUNTO "b" L. 457/78 art.31 e D.P.R. 380/01 art.3
- RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO - PUNTO c) L. 457/78 art. 31 e D.P.R. 380/01 art. 3
- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (artt. 2.5 e 2.5.1 N.T.A. del P. di R.)
- RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - PUNTO e) L. 457/78 art. 31 e D.P.R. 380/01 art. 3) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE SUBORDINATA A CONVENZIONE TRA COMUNE E PRIVATI
- LOTTI LIBERI A SEGUITO DI DEMOLIZIONE (RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA art. 2.6 N.T.A. del P. di R.)
- EDIFICI PERICOLANTI (DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA art. 2.6 N.T.A. del P. di R.)

